

A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - **Deliberazione n. 1319 del 31 luglio 2009 – Disegno di legge regionale recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1974, n. 48, 22 aprile 2003, n. 8, 23 ottobre 2007, n. 11"**

VISTA la legge regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 ad oggetto "Legge Regionale per la Dignità e la Cittadinanza Sociale. Attuazione della Legge 8 Novembre 2000, 328".

VISTO il Piano Sociale Regionale 2009-2011.

RAVVISATA la necessità di promuovere una programmazione di interventi sociali sempre più consona al bisogno emerso e di rafforzare, anche concettualmente, la sperimentazione della gestione in forma associata dei servizi sociali locali a rete per assicurare la prestazione di "servizi sociali di territorio".

RITENUTO, a tal fine, necessario integrare la disciplina del sistema di finanziamento del welfare locale recata dalla L.R. 23 ottobre 2007, n. 11, con l'intento di convogliare tutte le risorse stanziare dai comuni nel Fondo Sociale di Ambito per l'implementazione del piano sociale di zona.

RITENUTO, altresì, necessario:

- ampliare l'offerta dei servizi sociali e sociosanitari destinati a soddisfare i bisogni delle persone non autosufficienti;
- favorire la diffusione sul territorio regionale della rete degli asili-nido al fine di implementare i servizi di cura alla persona;
- rimodulare l'Ufficio di tutela degli utenti previsto dall'art. 48 della L.R. n. 11/2007 a beneficio della uniformità di giudizio sui reclami presentati dai cittadini e del contenimento della spesa per il suo funzionamento;
- determinare le misure delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nei casi di accertata violazione delle disposizioni legislative e normative vigenti in materia di politiche sociali.

VISTO il disegno di legge regionale recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1974, n. 48, 22 aprile 2003, n. 8, 23 ottobre 2007, n. 11".

RECEPITO il parere del Capo Ufficio Legislativo del Presidente reso con nota prot. n. 3920/UDCP/GAB/UL del 7 luglio 2009.

ACCLARATO che, alla luce del novellato articolo 117 Cost., la Regione determina in piena autonomia.

RITENUTO di approvare il disegno di legge in parola con annessa relazione descrittiva.

DATO ATTO che il disegno di legge non contiene disposizioni che comportano ulteriori spese a carico del bilancio regionale e, pertanto, non necessita la relazione tecnico- finanziaria di cui all'art. 53 dello statuto.

VISTO lo statuto,

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi esposti in preambolo che qui si intendono integralmente riportati, di


- approvare il disegno di legge regionale recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1974, n. 48, 22 aprile 2003, n. 8, 23 ottobre 2007, n. 11”, con annessa relazione descrittiva, allegato alla presente a formare parte integrante e sostanziale;
- inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale, titolare della potestà legislativa;
- trasmettere la presente al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, al Settore Rapporti con il Consiglio Regionale, al Settore Legislativo e al Settore Assistenza Sociale per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino



Regione Campania

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“Disposizioni urgenti per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1974, n. 48, 22 aprile 2003, n. 8, 23 ottobre 2007, n. 11.”

RELAZIONE DESCRITTIVA

Il presente disegno di legge regionale è motivato dalla necessità di promuovere una programmazione di interventi sociali sempre più consona al bisogno emerso e di rafforzare, anche concettualmente, la sperimentazione della gestione in forma associata dei servizi sociali locali a rete per assicurare la prestazione di “*servizi sociali di territorio*”.

In particolare, il disegno di legge si propone di:

- a) favorire la diffusione sul territorio regionale della rete degli asili nido al fine di implementare i *servizi di cura alla persona* e concorrere al raggiungimento degli obiettivi di servizio fissati nel QSN 2007-2013;
- b) adeguare l'offerta dei servizi sociali e socio-sanitari destinati ai bisogni delle persone non autosufficienti attraverso l'ampliamento della platea delle strutture residenziali dedicate;
- c) definire il fondo sociale di ambito per l'implementazione del piano sociale di zona vincolato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
- d) determinare la misura della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile in caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi di cui all'articolo 26 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 e prevedere le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del regolamento di attuazione della citata legge regionale per la dignità e la cittadinanza sociale;
- e) rimodulare l'Ufficio di tutela degli utenti previsto dall'articolo 48 della L.R. 11/2007;
- f) modificare la normazione vigente in materia di organizzazioni di volontariato.

Riguardo al primo obiettivo, il ddl si propone di ridimensionare i parametri di superficie minima delle strutture stabiliti dalla legge regionale 4 settembre 1974, n. 48 recante “*Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali*” e ridefinire, al contempo, la dotazione organica del personale addetto in coerenza con le disposizioni della deliberazione della Giunta Regionale n. 2843 dell' 8 ottobre 2003.

A parziale modifica dell'articolo 10 della L.R. 48/1974, il ddl prevede, infatti, la riduzione dello spazio interno degli asili nido destinato ai bambini da mq. 9 a mq. 6 per bambino, e il ridimensionamento della superficie utile netta complessiva delle strutture.

Le disposizioni dell'articolo 2 si propongono, invece, di implementare i servizi residenziali integrati rivolti agli anziani non autosufficienti al fine di realizzare un rapporto dinamico tra il bisogno prevalente e l'offerta dei servizi, in coerenza ai progetti personalizzati definiti dall'*unità di valutazione integrata* (UVI) di cui alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

A tal proposito, il ddl intende introdurre nel catalogo delle strutture che provvedono all'offerta dei servizi rivolti agli anziani non autosufficienti la “*comunità tutelare per persone non autosufficienti*”, peraltro già prevista dal regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, destinata a

concorrere, insieme alle “*residenze sanitarie assistenziali*” (RR.SS.AA.), alla realizzazione della rete di servizi socio-sanitari a favore delle persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

A differenza delle RR.SS.AA. caratterizzate dalla prestazione di un livello medio di assistenza sanitaria medica, infermieristica e riabilitativa, le *comunità tutelari* realizzano, infatti, un livello alto di assistenza tutelare integrato da un basso livello di assistenza sanitaria e sono rivolte a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti che, in ragione della natura del bisogno, non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, bensì di interventi prevalentemente di tipo socio-assistenziale, indipendentemente dal grado di non autosufficienza.

Ai fini della definizione del fondo sociale di ambito per l'implementazione del piano sociale di zona, il ddl integra la disciplina del sistema di finanziamento del welfare locale recata dalla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, con l'intento di convogliare tutte le risorse stanziare dai comuni per la realizzazione del welfare locale nel fondo sociale di ambito e rafforzare la sperimentazione della gestione e della prestazione in forma associata degli interventi e dei servizi sociali.

A beneficio della indipendenza dell'Ufficio di tutela degli utenti previsto dall'articolo 48 della L.R. 11/2007 e della uniformità di giudizio sui reclami presentati dai cittadini, oltre che del contenimento della spesa per il suo funzionamento, il ddl prevede, infine, la istituzione di detto Ufficio di tutela presso l'URP della Giunta Regionale anziché presso ciascun ambito territoriale.

Si illustra di seguito, nel dettaglio, il contenuto dei singoli articoli:

art. 1: contiene le modifiche della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48 recante “*Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali*”. In particolare, ridimensiona i parametri di superficie minima delle strutture destinate ad ospitare gli asili nido, e ridetermina la dotazione organica del personale addetto con la conseguente abrogazione degli articoli 17, 19 e 20 della L.R. n. 48/1974.

art. 2: introduce tra le strutture di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2003, n. 8 la “*comunità tutelare per persone non autosufficienti*” disciplinata dal regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

art. 3: determina la misura minima e massima della sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi di cui all'articolo 26 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 e prevede le sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento di attuazione della predetta legge.

art. 4: prevede la istituzione dell'ufficio di tutela degli utenti di cui all'articolo 48 della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11 presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Giunta Regionale riferendo alla Giunta la disciplina della composizione e del funzionamento dell'Ufficio.

art. 5: reca la normazione del fondo sociale di ambito per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali locali previsti dal piano di zona costituito dalle risorse provenienti dal fondo sociale regionale, dalle risorse del sistema delle autonomie locali e da quelle provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

art. 6: reca le modifiche all'articolo 14 della legge regionale 11/2007 in materia di organizzazioni di volontariato prevedendo verifiche biennali della sussistenza dei requisiti richiesti per la iscrizione nel registro regionale del volontariato.

art. 7: prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 11/2007 in materia di organismi di consultazione rappresentativi delle formazioni sociali e dei soggetti del terzo settore.

Art. 8: rinvia l'entrata in vigore della legge al giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURC ai sensi dell'articolo 55 dello statuto vigente.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente disegno di legge non contiene disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e, pertanto, non comportando spese a carico del bilancio regionale, non necessita della relazione tecnico-finanziaria.

Disegno di legge regionale recante

Disposizioni urgenti per l'attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 4 settembre 1974, n. 48, 22 aprile 2003, n. 8, 23 ottobre 2007, n. 11.

INDICE

- Art. 1 *Disposizioni in materia di asili-nido. Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1974, n. 48.*
- Art. 2 *Disposizioni in materia di strutture residenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 aprile 2003, n. 8.*
- Art. 3 *Disposizioni in materia di sanzioni amministrative. Integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.*
- Art. 4 *Disposizioni in materia di ufficio di tutela degli utenti. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.*
- Art. 5 *Disposizioni in materia di risorse e finanziamento del sistema integrato del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.*
- Art. 6 *Disposizioni in materia di organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.*
- Art. 7 *Abrogazioni.*
- Art. 8 *Entrata in vigore*

Art. 1

Disposizioni in materia di asili-nido. Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1974, n. 48

1. L'ottavo capoverso dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48 è sostituito dal seguente: “Lo spazio interno destinato ai bambini non è inferiore ad una superficie utile netta di mq. 6 per bambino. La superficie utile netta complessiva, tra spazi interni ed esterni, non è inferiore a mq. 10 per bambino.”.
2. L'articolo 18 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48 è sostituito dal seguente:
“ARTICOLO 18
La dotazione organica prevede almeno una figura professionale ogni sei bambini di età inferiore a un anno e una ogni dieci bambini di età superiore.
Sono previste le seguenti figure professionali:
g) operatore d'infanzia;
h) educatore professionale;
i) assistente sociale;
j) laureato in scienze dell'educazione o in scienze della formazione.

La dotazione organica prevede, inoltre, la figura di un professionista con funzioni di coordinatore in possesso del titolo di laurea in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze del servizio sociale.”.
3. Gli articoli 17, 19 e 20 della legge regionale 4 settembre 1974, n. 48 sono abrogati.

Art. 2

Disposizioni in materia di strutture residenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 aprile 2003, n. 8

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2003, n. 8, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“c) comunità tutelari per persone non autosufficienti di cui al regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, caratterizzate da un alto livello di assistenza tutelare e di protezione integrato da un basso livello di assistenza sanitaria.”.
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2003, n. 8 è sostituito dal seguente:
“1. Le strutture di cui al comma 2, lettere a) e c), dell'articolo 3 sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11.”.
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2003, n. 8, dopo la parola “valide” sono aggiunte le seguenti: “per le comunità tutelari per anziani,”.
4. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 22 aprile 2003, n. 8 è abrogato.

Art. 3

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative. Integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

1. Dopo l'articolo 48 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 è inserito il seguente articolo:
“Art. 48 bis *Sanzioni amministrative*
 1. E' disposta l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 di seguito specificate:
 - a) nel caso di apertura, ampliamento, trasformazione, trasferimento o gestione di una struttura di cui all'allegato A al regolamento di attuazione della legge regionale 11/2007 senza l'autorizzazione di cui all'articolo 10 è prevista la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000;
 - b) nel caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 8, è prevista la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000;
 - c) nel caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 10, comma 9, è prevista la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000;
 - d) nel caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di inizio di attività previsto dall'articolo 11, comma 1, è prevista la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 7.500;
 - e) nel caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, è prevista la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000;
 - f) nel caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 11, comma 5, è prevista la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000;
 - g) nel caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 11, comma 6, è prevista la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000;
 - h) nel caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 14, comma 4, è prevista la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.000;
 - i) nel caso di omessa domanda di autorizzazione per servizi sperimentali di cui all'articolo 12, è prevista la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.
 2. Nel caso di accertata inadempienza della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori è prevista la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.
 3. L'amministrazione competente dell'ambito territoriale procede all'accertamento delle violazioni, alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.”

Art. 4

Disposizioni in materia di ufficio di tutela degli utenti. Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 le parole “ciascun ambito territoriale” sono sostituite dalle parole: “l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Giunta Regionale”.
2. Il comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 è sostituito dal seguente:
“4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell'ufficio di tutela degli utenti e definisce le modalità e le procedure per l'esercizio dell'attività.”.

Art. 5

Disposizioni in materia di risorse e finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 è inserito il seguente:
“1 bis. Le risorse stanziare dai comuni e dalle province per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali confluiscono nel fondo sociale di ambito di cui all'articolo 52 bis”.
2. Dopo l'articolo 52 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, è inserito il seguente:
“ Art. 52 bis - Fondo sociale di ambito.
1. Il fondo sociale di ambito per l'implementazione del piano di zona è costituito da:
a) risorse provenienti dal fondo sociale regionale di cui all'articolo 50;
b) risorse del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 52;
c) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.
2. Il fondo sociale di ambito è la fonte di finanziamento degli interventi e dei servizi del welfare locale previsti dal piano di zona di ciascun ambito territoriale.”.

Art. 6

Disposizioni in materia di organizzazioni di volontariato. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 le parole “legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9” sono sostituite dalle seguenti “legge 11 agosto 1991, n. 266”.
2. Al comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 la parola “semestrali” è sostituita dalla parola “biennali”.

Art. 7

Abrogazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 è abrogato.
2. La legge regionale 7 agosto 1996, n. 18 è abrogata.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 55 dello statuto la presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.